



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

**Decreto n. 5**

**A TUTTI I DOCENTI  
e p.c. al DSGA  
AI SITO WEB  
AGLI ATTI**

=====

**OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO - A.S. 2025-26**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la legge 107/2015;

**VISTO** il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

**VISTO** il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n.53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

**VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

**VISTO** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

**VISTA** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di*



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

*sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*;

**VISTO** l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

**CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che *"Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale"*.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»*;

**CONSIDERATO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**VALUTATA** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

**VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

**VALUTATA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

**VALUTATO** il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;  
**CONSIDERATI** gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;  
**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);  
**RICHIAMATE** le misure adottate dall'Istituzione Scolastica in materia di trattamento di dati personali;  
**TENUTO CONTO** del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con delibera n.67 del 26/06/2025;  
**ESAMINATI** i fascicoli personali degli alunni;  
**ACQUISITA** la disponibilità degli interessati;

## DECRETA

### La costituzione del GLO

#### Art. 1

#### Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

#### Art. 2

#### Composizione del GLO

Il GLO è composto:

- dai docenti contitolari della classe/intersezione ed è presieduto dal Dirigente Scolastico e da un suo delegato;
- dai genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dalle figure professionali interne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno (Referenti per l'Inclusione);



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

- dalle figure professionali esterne all'Istituzione scolastica: l'UMV (Unità multidisciplinare di valutazione dell'alunno), e, ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione ed eventualmente un rappresentante del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT).

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato. In questo caso, per l'anno in corso, ai referenti per l'inclusione Bongiorno Anna, Intesa Anna e Latartara Giovanna.

Il funzionamento del GLO è disciplinato dall'art. 4 del D. M. n. 182/2020.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

### Art. 3

#### Funzioni del GLO

#### Il GLO:

- elabora e approva il PEI, "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" (D.M.n.182/2012) e "tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti" (D.M. n.182/2020). È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI;
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'educatore professionale, ecc.) tenuto conto del Profilo di Funzionamento;
- monitora e verifica il PEI;
- rileva, monitora e valuta il grado di Inclusività del contesto classe;



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

- elabora il PEI provvisorio per gli/le alunni/e certificati/e entro il mese di giugno.

Con l'approvazione del D.lgs. 66/17 e D.lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con disabilità e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

#### Il GLO si riunisce:

- entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
- entro la metà del mese di marzo per verificare l'attuazione del PEI ed annotare le eventuali revisioni ed integrazioni;
- nel mese di giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo da comunicare al GLI.

Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

Sarà emanato apposito decreto del Dirigente scolastico relativo alla costituzione del GLO che dovrà elaborare ed approvare il PEI provvisorio, da definire entro il 30 giugno, per gli/le alunni/e iscritti/e al primo anno della scuola e secondaria di primo grado.



MIM  
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia  
I. C. "Collodi - Bianco" FASANO (BR)

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

#### **Art. 4**

#### **Pubblicazione Atti**

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

**Il Dirigente Scolastico**  
***Prof.ssa Maria Dibello***